

COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE	2
Articolo 1 Disciplina del servizio	2
Articolo 2 Definizione del servizio	2
Articolo 3 Caratteristiche dei veicoli	2
Articolo 4 Accesso all'attività di noleggio con conducente e figure giuridiche di gestione	2
Articolo 5. Condizioni d'esercizio	3
Articolo 6 – Numero delle autorizzazioni.....	3
Articolo 7 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea	4
Articolo 8 Modalità di svolgimento del servizio	4
TITOLO II NOLEGGIO CON AUTOVETTURA	4
Articolo 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore.....	4
Articolo 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni	4
Articolo 11 Contenuti del bando di concorso.....	4
Articolo 12 Commissione di concorso	5
Articolo 13 Titoli oggetto di valutazione	5
Articolo 14 Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività	5
Articolo 15 Trasferibilità dell'autorizzazione	6
TITOLO III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	6
Articolo 16 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	6
Articolo 17 Caratteristiche delle autovetture	6
Articolo 18 Contrassegni per le autovetture	7
Articolo 19 Collaborazione alla guida	7
Articolo 20 - Comportamento del conducente in servizio	7
Articolo 21- Comportamento degli utenti	8
Articolo 22 Interruzione del trasporto	8
Articolo 23 Trasporto persone portatrici di handicap	8
Articolo 24 Contachilometri.....	8
Articolo 25 Tariffe	8
Articolo 26 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture	8

TITOLO IV – VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE	9
Articolo 27 Sanzioni amministrative	9
Articolo 28 Provvedimento di sospensione dell'attività.....	9
Articolo 29 Provvedimento di cessazione dell'attività	9
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	10
Articolo 30- Trattamento dei dati personali	10
Articolo 31- Approvazione del Regolamento	10

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, è disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento
 - a. dalla L. 15.1.1992 n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dalla legge Regione Toscana 6.9.1993 n. 67, “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”;
 - c. dalle Direttive Regionali di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Toscana in data 1 marzo 1995 n. 131,
 - d. dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni
 - e. dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Toscana.

Articolo 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si deve svolgere secondo le norme dettate dall'Articolo 3 e dall'Articolo 11 della L.R. n. 21/1992 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto stabilito dall'Articolo 11, comma 5, delle Legge 15/01/1992, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni
3. Il servizio di noleggio con conducente è svolto mediante autovetture fino a nove posti compreso il conducente.

Articolo 3 Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 85 del D. Lgs. n. 285/1992.
2. I veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (pedane mobili, carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).

Articolo 4 Accesso all'attività di noleggio con conducente e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a nove posti, compreso il conducente, è subordinato al rilascio da parte del Comune di apposita autorizzazione, nei modi e nei tempi di cui al presente Regolamento.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15.01.92, n.21, art.7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7 c.3, della legge 15.01.92, n.21.

Articolo 5. Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.
2. È invece consentito in capo ad uno stesso soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Resta fermo il disposto di cui all'art.4 comma 2 del presente regolamento
3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impegno in servizio da noleggio.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 c. 4 della legge 15.01.92 n.21.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

Articolo 6 – Numero delle autorizzazioni

1. Il numero massimo delle autorizzazioni di cui all'art 4 del presente regolamento, rilasciabili nel territorio del Comune di Santa Luce, tenendo conto del fabbisogno sulla base dei parametri indicati dalla Regione Toscana con Deliberazione del C.R. n.131 del 1/03/1995, e sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale previste nella Regione ed i rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti maggiormente rappresentative a livello regionale è di tre (3) autorizzazioni relativamente alla tipologia autovettura (veicoli di categoria M1)-
2. Nel numero delle autorizzazioni così come determinato dal precedente comma, devono essere ricomprese quelle già operanti alla data di approvazione del presente regolamento.
3. A seguito di variazioni della situazione territoriale, sociale ed economica comunale, il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio e il tipo di veicoli, può essere aggiornato dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti fattori anche disgiuntamente:
 - a) numero delle licenze già operanti;
 - b) esistenza e modalità di altre offerte di trasporto pubblico di linea e non di linea;
 - c) popolazione e sua distribuzione sul territorio;
 - d) attività produttive;
 - e) necessità legate al regolare svolgimento dei servizi sociosanitari, scolastici, sportivi, ricreativi e culturali;
 - f) presenza turistica.

Articolo 7 Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea

1. I veicoli in servizio di noleggio con conducente, nel rispetto del disposto degli articoli 2, 12 e 13 della Legge n. 21/1992, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea a favore di cittadini che ne abbiano necessità in giorni ed orari non coperti dal normale servizio di linea del trasporto pubblico locale.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore, previo consenso dell'Ente concedente la linea o, in regime di affidamento, dell'Ente istituyente la linea.

Articolo 8 Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art.11 della legge 21/1992.

2. L'accesso nel territorio del Comune di Santa Luce è consentito, senza alcuna formalità, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni.

TITOLO II NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Articolo 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura o motocarrozetta è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;

c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21;

d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;

e) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;

f) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse nel Comune di Santa Luce idonei allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

Articolo 10 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

2. Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto qualora si siano liberate, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.

3. Il bando di concorso è pubblicato sul sito ufficiale e all'albo online e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 7.8.90 n. 241.

4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di un sola autorizzazione.

Articolo 11 Contenuti del bando di concorso

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

b) numero delle autorizzazioni da assegnare;

c) requisiti per la partecipazione al concorso;

d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione ai fini dell'assegnazione;

- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) elencazione delle eventuali prove d'esame;
- g) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 12 Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, il Responsabile del servizio nomina un'apposita Commissione di concorso, cui potranno far parte dipendenti apicali del Comune di Santa Luce, o in loro assenza altri dipendenti non inferiori all'area degli Istuttori (ex categoria C). La commissione potrà altresì essere integrata da membri esperti nel settore del noleggio con conducente
2. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente dell'Amministrazione Comunale nominato dal Presidente della Commissione, ovvero uno dei membri della commissione stessa
3. Per la verifica della conoscenza della lingua inglese, la Commissione potrà essere integrata da esperti.

Articolo 13 Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, la Commissione di concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli:
 - a) titolo di studio;
 - b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
 - c) anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
 - d) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
 - e) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
 - f) altri titoli attinenti alla professione quali titoli professionali specifici, corsi di qualificazione attinenti al servizio, purchè debitamente documentati
 - g) Impegno a svolgere servizi gratuiti o a prezzo agevolato in ambito comunale per utilità sociale per almeno 200 Km l'anno;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. Per il punteggio relativo al titolo di studio si fa riferimento esclusivamente al più alto conseguito. Essere stato od essere dipendente d'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale al fine dell'assegnazione dell'attività. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più giovane d'età.

Articolo 14 Formazione della graduatoria e assegnazione dell'attività

1. La Commissione di concorso, entro quarantacinque giorni dal termine per la presentazione delle domande:
 - a) esamina le domande di partecipazione;
 - b) valuta i titoli;
 - c) provvede all'espletamento dell'eventuali prove concorsuali;
 - d) forma ed approva la graduatoria di merito, e la inoltra al Responsabile del servizio competente.
2. Il Responsabile del servizio, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'assegnazione dell'attività e al rilascio del titolo abilitativo. Nel provvedimento di assegnazione dovranno essere riportate le indicazioni del tipo e delle caratteristiche per il mezzo da immatricolare per il servizio, nonché l'attestazione della dimostrazione circa la

proprietà dello stesso o la disponibilità attraverso locazione finanziaria ovvero contratto di acquisto.

3. La graduatoria di cui al comma 1 è valida per tre anni. I posti in organico che nel corso dei tre anni si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.

Articolo 15 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti al titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:
 - a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

TITOLO III L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 16 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o volturazione del titolo. Sono fatte salve eventuali richieste di proroga per documentate cause di forza maggiore.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di cinque giorni, al competente ufficio comunale.

Articolo 17 Caratteristiche delle autovetture

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

3. In caso di sostituzione dell'autovettura o motocarozzetta, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui al successivo art. 18, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

Articolo 18 Contrassegni per le autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno indicante la scritta "NOLEGGIO COMUNE DI SANTA LUCE" e lo stemma del Comune; devono altresì essere dotati di un adesivo rilasciato dal Comune posizionato in modo da risultare ben visibile e conformi ai modelli autorizzati e depositati presso l'ufficio comunale competente.

Articolo 19 Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.

2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice civile.

3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Sindaco, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.

Articolo 20 - Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo, evitare ogni tipo di discriminazione, agire con senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- f) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) curare la qualità del trasporto nei minimi particolari;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne faccia richiesta.
- j) Ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
- k) Comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) rifiutare il trasporto di bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
- f) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- g) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Articolo 21- Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato in accordo con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
- d) pretendere il trasporto di merci diverse da bagaglio al seguito;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada

Articolo 22 Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 23 Trasporto persone portatrici di handicap

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
- 2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente

Articolo 24 Contachilometri

- 1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
- 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

Articolo 25 Tariffe

- 1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di attività di noleggio con conducente svolto con autovettura anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
- 2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l'ufficio comunale competente, che li comunica all'Ufficio di Polizia Municipale.
- 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati. Le tariffe devono essere tenute esposte al pubblico all'interno dell'autovettura e della rimessa e/o ufficio.
- 4. L'Ufficio di Polizia Municipale, qualora riscontri disapplicazione delle tariffe, richiama gli inadempienti. Dopo tre richiami nei confronti del medesimo soggetto, propone al competente Responsabile del Servizio l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività.

Articolo 26 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

- 1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare, previa istanza scritta, la locazione a breve termine alle seguenti condizioni:
 - a) Il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - b) il periodo della locazione a breve termine non può eccedere il tempo necessario per la riparazione;
 - c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza

del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.

2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

TITOLO IV – VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 27 Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'Articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'attività o ai suoi aventi causa, nei casi di pronuncia di sospensione o cessazione dell'attività.

3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'Articolo 6 della Legge 24.11.1981, n. 689, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

4. L'Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.

5. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.

6. Il provvedimento è adottato dal competente Responsabile del servizio.

Articolo 28 Provvedimento di sospensione dell'attività

1. Il Responsabile del servizio, su segnalazione degli organi di vigilanza, può sospendere l'attività, per un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, nel caso in cui il conducente violi:

- a. le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri;
- b. le norme fiscali connesse con l'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida;
- d. le norme che regolano il trasporto di portatori di handicap;
- e. la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
- f. le norme di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

2. Il titolare deve essere informato che è in corso il procedimento per la sospensione dell'attività e, entro dieci giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento, può presentare scritti difensivi e farsi sentire in merito alle cause di sospensione. In caso di rigetto delle giustificazioni, il Responsabile del Servizio ne indica le motivazioni nel provvedimento.

3. Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione tenendo conto della maggiore o minore gravità e dell'eventuale recidiva.

4. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Articolo 29 Provvedimento di cessazione dell'attività

1. Il Responsabile del Servizio dispone la cessazione dell'attività nel caso in cui il titolare:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
- b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni;

- c. interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d. non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento, fatte salve eventuali proroghe;
 - e. abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Santa Luce;
 - f. violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento;
 - g. svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente o trasferisca stabilmente lo stazionamento del veicolo in altro comune;
 - h. non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
 - i. effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - j. non rispetti gli obblighi fissati per lo svolgimento del servizio o si verifichi recidività in violazioni al presente regolamento o sia incorso in due sospensioni dell'attività nell'arco di un anno;
 - k. violi le norme sulla trasferibilità delle attività;
 - l. abbia utilizzato il veicolo o il titolo abilitativo per compiere o favorire attività illegali;
 - m. effettui il servizio nel periodo in cui l'attività è sospesa.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30- Trattamento dei dati personali

1. Nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del Codice Privacy così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati dal Comune di Chianni, in veste di Titolare del trattamento dati, esclusivamente per le finalità in esso previste attraverso il personale degli Uffici e delle Strutture competenti a ciò espressamente autorizzati.
2. I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione in relazione alle finalità relative alle procedure disciplinate dal presente Regolamento.
3. Spettano agli interessati i diritti loro riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. 2016/679/UE.

Articolo 31- Approvazione del Regolamento

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.